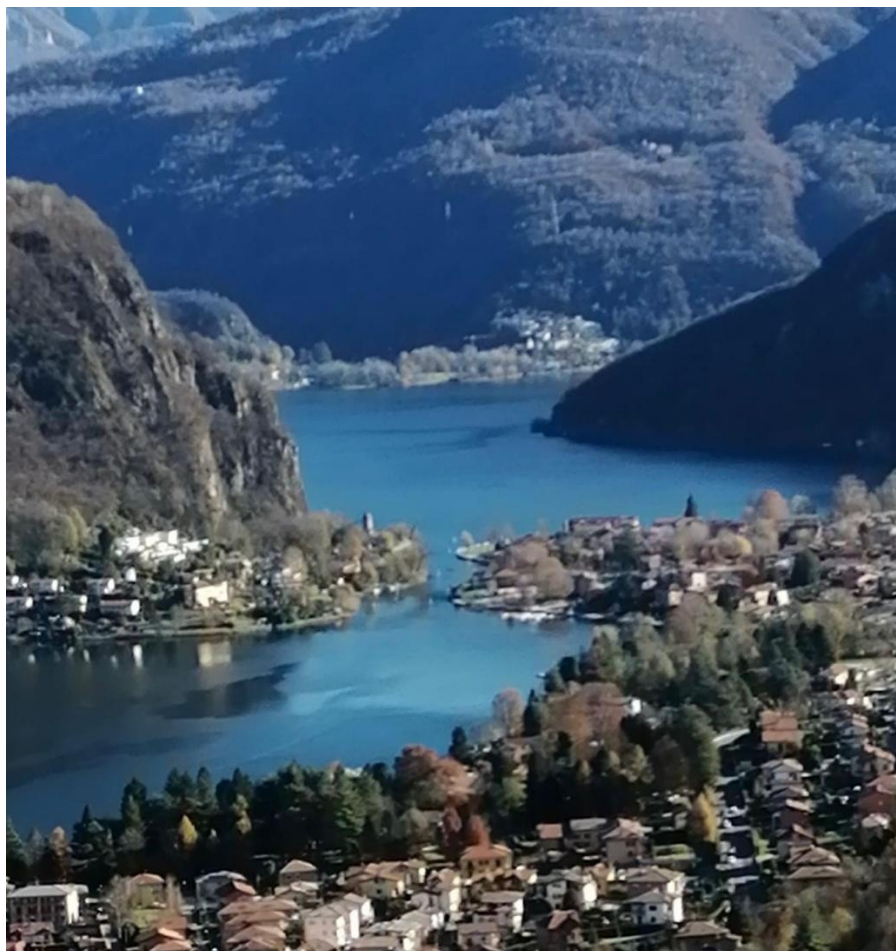




Comune di Lavena Ponte Tresa

Provincia di Varese



REGOLAMENTO DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 35 in data 18/12/2025

TITOLO I
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione ufficiale da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come integrato dall'articolo 15-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. Per l'anno 2026 l'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dal 1° aprile 2026.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Lavena Ponte Tresa.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere extra-alberghiere e all'aria aperta facendo riferimento alle tipologie di strutture di cui alla Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", ed intendendosi per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui dall'art. 4, comma 7, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ubicate nel territorio del Comune di Lavena Ponte Tresa.
5. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati durante tutto l'anno solare nelle strutture ricettive ed è corrisposta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 pernottamenti anche non consecutivi.
6. L'imposta è dovuta anche nel caso di acquisto di pacchetti turistici che prevedono il pagamento del prezzo direttamente all'intermediario.

Articolo 3 - Soggetti passivi

1. È soggetto all'imposta chiunque pernotti nelle strutture ricettive, di cui all'articolo 2, del presente regolamento e non risulti iscritto all'anagrafe di Lavena Ponte Tresa.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva, di cui all'articolo 2, comma 5, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, di cui all'art. 4, comma. 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito nella L. n. 96/2017

e l'eventuale rappresentante fiscale, di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D .L. n. 50/2017, convertito nella legge n. 96/2017.

Articolo 4 – Finalità dell'imposta

1. Il gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, previsti dal bilancio di previsione del Comune di Lavena Ponte Tresa, finalizzati a migliorare e offrire adeguati servizi pubblici per rendere la città turisticamente più attrattiva, a finanziare interventi per la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e ambientale e per la realizzazione di eventi culturali e servizi correlati all'igiene e decoro del territorio. Il gettito è destinabile al mantenimento e potenziamento dei servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. progetti di sviluppo di rete escursionistica, anche in ambito intercomunale;
 - b. progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - c. rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
 - d. riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
 - e. finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o altri Enti Locali e/o associazioni e/o privati - sostegno economico di iniziative organizzate direttamente o a favore di enti e associazioni, che in collaborazione con il Comune realizzano iniziative culturali, fieristiche o manifestazioni di promozione del territorio comunale di richiamo generale e che prevedano un afflusso e soggiorno di popolazione non residente;
 - f. progetti di mobilità turistica interna;
 - g. investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;
 - h. igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica.
 - i. i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 493, del Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo, dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1 e, al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicati sul sito web del Comune.
3. Il Comune di Lavena Ponte Tresa darà indicazione, negli atti di programmazione, sulla destinazione ed utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'imposta di soggiorno.
4. Ai fini di una condivisa programmazione, i rappresentanti delle Associazioni di categoria dei titolari delle strutture ricettive del Comune, entro il 30 settembre di ciascun anno, potranno formulare alla Giunta Comunale proposte di destinazione del gettito d'imposta per le annualità successive. Sulla scorta di tali proposte, la Giunta Comunale, previo confronto con le Associazioni di categoria, elaborerà una ipotesi di destinazione del gettito dell'imposta per la redazione dei documenti programmatici dell'Ente.
5. Al fine di monitorare e fornire informativa in merito alle attività svolte è istituito un tavolo tecnico, la cui dettagliata composizione è demandata alla Giunta, e a cui apparterranno i rappresentanti del Comune e i rappresentanti delle Associazioni di categoria titolari delle strutture ricettive ubicate del territorio del Comune di Lavena Ponte Tresa; il tavolo tecnico potrà essere convocato su istanza dei rappresentanti della Associazioni di categoria ovvero dal Sindaco del Comune di Lavena Ponte Tresa. Nel corso degli incontri potranno, altresì, essere discussi eventuali ipotesi destinazione del gettito di imposta e formulare proposte per definire specifiche azioni per contrastare l'evasione dell'imposta.

TITOLO II
TARIFE E MISURA DELL'IMPOSTA

Articolo 5 – Misura dell'Imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive, alberghiere e non alberghiere, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe è stabilita dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, comunque, entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nell'anno precedente.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta. Si rinvia a quanto disciplinato dall' 8.

TITOLO III
ESENZIONI

Articolo 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti con invalidità pari al 100% e con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore o i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - c) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e di protezione civile che pernottano per esigente di servizio;
 - d) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di enti e manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
 - e) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
 - f) gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.
 - g) Durante il periodo scolastico, i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente scolastico;
 - h) gli atleti componenti di gruppi sportivi partecipati ad iniziative, ritiri, gare e tornei organizzati dalle associazioni sportive locali, previa attestazione della Federazione sportiva di appartenenza;
 - i) coloro che pernottano per motivi professionali/lavorativi subordinatamente all'indicazione della tipologia di lavoro svolto, incarico e datore di lavoro;

- j) le persone iscritte nell'anagrafe dei residenti del Comune di Lavena Ponte Tresa o persone iscritte nel registro Aire del Comune di Lavena Ponte Tresa;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere da b) ad i) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000.

TITOLO IV

OBBLIGHI TRIBUTARI

Articolo 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, del Regolamento sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022 e ss.mm.ii.
3. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono tenuti, inoltre, a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito della struttura;
 - b) riscuotere l'imposta al momento del checkout, contestualmente al pagamento del corrispettivo di soggiorno, rilasciando la relativa quietanza. Nel caso di pacchetti acquistati direttamente presso un intermediario il titolare della struttura ricettiva dovrà richiedere il versamento dell'imposta di soggiorno rilasciando quietanza;
 - c) trasmettere al Comune, con procedure informatiche definite dallo stesso, una comunicazione periodica per ogni indirizzo e numero civico di ubicazione delle strutture ricettive o unità immobiliari gestite in cui dovranno essere rendicontate le somme incassate ed indicate altre informazioni utili per l'effettuazione dei controlli quali, in misura minima, di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente con indicazione, per ciascun esente, dei commi di esenzione di cui all'articolo 6. Qualora nel trimestre di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
 - d) riversare al Comune entro la medesima scadenza cui alla lettera c) l'imposta di soggiorno, ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo rispetto al trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso;
 - e) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1), di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - f) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone di locazione breve è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento;
 - g) fornire al Comune le informazioni finalizzate ai controlli del corretto pagamento/versamento dell'imposta entro 30 giorni dalla richiesta;

- h) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
4. I periodi di imposta e la scadenza dei versamenti, comunicazioni e dichiarazioni sono riassunti come segue:

Periodo di imposta Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Scadenza versamenti Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo di imposta di soggiorno entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio, ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento
	Scadenza versamenti Il gestore della struttura ricettiva rendiconta le somme incassate a titolo di imposta entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio, ultimo giorno del mese successivo al trimestre solare di riferimento
	Dichiarazione imposta di soggiorno 30 giugno dell'anno successivo
	Questionari/richiesta informazioni Entro 30 giorni dal ricevimento secondo le modalità indicate dall'Ufficio nella lettera di richiesta.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

- I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso cui hanno pernottato che provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Lavena Ponte Tresa.
- I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, effettuano il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno entro il termine indicato all'art. 7 del presente regolamento, mediante versamento a mezzo del sistema di pagamento accordato dal Comune.
- Nel primo anno di applicazione dell'imposta le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno andranno versate e rendicontate a partire dal secondo trimestre e pertanto entro 30 giugno 2026.
- Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme rimosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il l'ultimo giorno del mese successivo del trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso:
 - mediante versamento unitario di cui all'art. 17 del. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
ovvero
 - mediante versamento sul conto corrente intestato alla Tesoreria comunale esclusivamente tramite il sistema PagoPA;
- Il Comune di Lavena Ponte Tresa si riserva di inviare appositi questionari al fine di monitorare l'andamento del gettito.
- Nel caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
- Qualora l'importo trimestrale da versare al Comune sia inferiore ad euro 10,00, la somma dovuta

sarà riportata nel trimestre successivo e versata unitamente a quanto dovuto per tale trimestre. Se per tutti i trimestri l'imposta dovuta, cumulativamente, l'imposta non supera euro 10,00, dovrà essere versata entro la scadenza del quarto trimestre: in questo caso si dovrà versare l'importo dovuto anche se inferiore ad euro 10,00.

8. Il Comune di Lavena Ponte Tresa si riserva di inviare appositi questionari al fine di monitorare l'andamento del gettito.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Articolo 9 – Disposizione in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento delle entrate o, in mancanza, nelle vigenti normative in materia.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative sulla base dei principi dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 e ss.mm.ii.
2. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), da parte del gestore della struttura ricettiva o responsabile della locazione breve, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Ente ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai soggetti, di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, e non dovute, deve essere richiesto entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti successivi dell'imposta dovuta da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione può essere effettuata previa autorizzazione che verrà rilasciata dal Comune a seguito di apposita richiesta da presentare all'ufficio competente.

TITOLO VI

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 13 – Funzionario responsabile

1. Al funzionario responsabile dell'imposta sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In mancanza di specifica designazione il responsabile dell'imposta corrisponde con il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e a cui l'Ufficio Tributi fa capo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 14 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente provvedimento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dall'art. 7 del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.